

Circ. n. 206/L/17 8919/Sn AAB/lp

Milano, 5 luglio 2017

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE  
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **Divieto di applicare costi, servizi e prestazioni aggiuntive ai rivenditori.**

L'8 luglio p.v. entrerà in vigore la Legge n. 96/2017 che modifica il Decreto Legislativo n.170/2001.

Il nuovo testo dell'art. 5 del citato Decreto n. 170/2001 **obbliga tutti i Distributori Locali a garantire l'accesso alle forniture a tutti i rivenditori a parità di condizioni economiche e commerciali.**

La nuova legge stabilisce che **la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore.**

A partire dall'entrata in vigore della suddetta Legge, i rivenditori hanno diritto di ottenere la fornitura di quotidiani e periodici a parità di condizioni economiche e commerciali su base nazionale e non sono tenuti al pagamento di costi aggiuntivi, o a effettuare prestazioni e servizi a loro carico per ottenere la fornitura.

**Si raccomanda a tutti i rivenditori di non sottoscrivere richieste, dichiarazioni, contratti o proposte indirizzare al Distributore Locale e volte a inserire condizioni contrattuali discriminatorie che sono vietate per legge e che vanno ad "aggirare" quanto stabilito dalla nuova normativa a tutela dei rivenditori.**

Si ricorda che tutte le **clausole contrattuali tra rivenditori e Distributori Locali contrarie a quanto stabilito dall'art. 5** sono **nulle** per contrarietà a norma imperativa.

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Abbiati Armando)

